

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 01/07/2025

## FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 16 settembre 2016 e anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantanovesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies tub al pagamento di € 1.070,21 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo. Chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, la refusione delle spese difensive quantificate in € 200,00, il rimborso delle spese di procedura.

L'intermediario reitera l'offerta di restituzione dell'importo di € 263,42 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo ma rifiutata dal cliente. Nel merito, controdeduce che l'*accipiens* effettivo delle somme corrisposte dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" è l'agente intervenuto per la stipula del contratto, al quale ha versato l'intera voce; ritiene pertanto di essere privo di legittimazione passiva quanto alla richiesta di ripetizione degli oneri di intermediazione.

Chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva.

Il cliente ha rinunciato alle repliche.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub.

Il contratto è stato concluso il 16 settembre 2016. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024), reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125sexies Tub come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del d.l. 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136).

Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Dalla documentazione prodotta, risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 31 dicembre 2020, in corrispondenza della rata n. 49 sulle 120 complessive. Sono agli atti copia del conteggio estintivo emesso dall'intermediario e conforme quietanza liberatoria.

Il Collegio ritiene di qualificare come "up front" le commissioni di attivazione siccome destinate a remunerare attività non continuative; di attribuire invece natura recurring, come del resto rappresentate in contratto, alle commissioni di gestione, volte a remunerare attività continuative. Quanto agli oneri rete distributiva (voce E), poiché appaiono destinati a remunerare promiscuamente attività istantanee e attività continuative (segnatamente "iniziative pubblicitarie o di comunicazione" e "mantenimento delle strutture adibite"), dovranno essere considerati integralmente recurring. Sempre con riguardo agli oneri rete distributiva, il Collegio disattende la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata al riguardo dall'intermediario: l'univoco orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto, posto che le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori (e i relativi costi) non possono farsi gravare sul cliente (Collegio di Milano, decisione n. 12467/2023).

Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

**Dati di riferimento del prestito**

Importo del prestito	€ 21.518,24	Tasso di interesse annuale	5,26%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	231,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/12/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,63%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione				700,00	Upfront	37,63%	263,41		263,41
Oneri rete distributiva				1.108,80	Recurring	59,17%	656,04		656,04
commissioni di gestione				200,00	Recurring	59,17%	118,33	118,33	0,00
<b>Totale</b>									<b>919,45</b>

L'importo indicato, da arrotondare a € 919,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 1.070,21) che ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda, dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

Non può essere accolta la domanda volta alla restituzione delle quote versate in eccedenza siccome del tutto sguarnita di prova.

Ritenuto, infine, che nel caso in esame la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse, deve essere respinta la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale (Coll. Coord, n. 4580/2025).

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 919,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA